

“Circolo ARCI Franca Trentin Baratto”

Associazione di Promozione Sociale

STATUTO

TITOLO I: Costituzione e denominazione - Sede - Durata

Art. 1

Costituzione e denominazione

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata “**Circolo ARCI Franca Trentin Baratto**”, di seguito indicata nel presente statuto come Associazione. L'Associazione costituisce un centro di vita associativa, autonomo, a carattere volontario, democratico e di cittadinanza attiva.

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo “APS” e diventerà “Circolo ARCI Franca Trentin Baratto APS”.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di promozione sociale che, per legge, statuto o regolamento, abbiano le stesse finalità e si ispirino agli stessi principi. L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venezia, in Cannaregio 4008; il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei Soci e delle Socie non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere costituite sedi operative anche altrove.

Art. 3

Durata

L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento anticipato avverrà, oltre che per il venir meno della pluralità degli/le associati/e, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, che, se del caso, procederà alla nomina di uno o più liquidatori.

TITOLO II: Scopo ed oggetto

Art. 4

L'Associazione è un ente del Terzo Settore, ha come scopo e finalità principali quello di promuovere socialità e partecipazione per contribuire alla crescita culturale e civile dei/le propri/e soci/e come dell'intera comunità

- favorendo il confronto e l'incontro tra i singoli e tra le diverse associazioni del territorio,
- promuovendo iniziative per una maggiore comunicabilità sociale, al fine di contrastare l'isolamento e l'emarginazione,
- aiutando la comprensione dei fenomeni sociali, politici, economici, culturali, del tempo libero e del turismo sociale.

Tale obiettivo sarà perseguito, anche in collaborazione con Istituzioni ed altri Enti ed Associazioni attraverso:

- la promozione e la realizzazione di attività culturali e ricreative quali incontri, seminari, corsi di formazione, gite sociali, uscite culturali, momenti ludici ed artistici,
- l'implementazione di servizi rivolti ai/le soci/e di tutte le età e, nel rispetto della legislazione vigente, all'intera comunità,
- la formulazione di progetti operativi, anche in accordo con altre associazioni, partiti, sindacati,
- ogni altra attività utile, connessa al perseguimento delle finalità di mutualità, solidarietà e cooperazione, ivi comprese iniziative di raccolta fondi e accettazione di liberalità in denaro o in natura, nel rispetto della normativa in materia.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione persegue le proprie finalità anche solidaristiche e di utilità sociale e realizza le sue attività ispirandosi a principi di pari opportunità tra uomini e donne e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona e dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 5

Operatività

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune, nel rispetto della legislazione vigente.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione potrà:

- accedere e concorrere in proprio o in collaborazione con altri Istituti o Associazioni, a finanziamenti e fondi sociali privati, pubblici, regionali, nazionali, europei ed internazionali,
- svolgere la propria attività in collaborazione, in convenzione o in associazione con qualsiasi altra istituzione o associazione pubblica o privata, nazionale o internazionale, nell'ambito degli scopi statuari,
- compiere tutte le attività occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'acquisto, la locazione anche finanziaria e la stipula di ogni altro contratto tale da ottenere la disponibilità di beni mobili ed immobili, da destinare alle attività dell'Associazione.

TITOLO III: Soci/e

Art. 6

Qualifica

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Sono ammessi/e all'Associazione in qualità di socio/a tutti/e coloro che, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa, condizioni economiche ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso di un genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale e godono del diritto di voto ed eleggibilità a partire dal compimento dei 16 anni.

Art. 7

Ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, che può espressamente delegare a tale compito uno o più consiglieri.

Il richiedente, nella domanda di ammissione indirizzata al Presidente, dovrà specificare le proprie complete generalità, dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e impegnarsi a versare la quota associativa nei termini stabiliti.

L'ammissione all'Associazione, con conseguente iscrizione nel registro dei Soci, decorrerà dalla data di delibera che deve essere tempestivamente assunta non appena conclusa la fase istruttoria. L'esame della domanda e la delibera di ammissione del/la nuovo/a socio/a deve essere effettuato comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci/e.

L'eventuale diniego va motivato. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci/e alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 8

Quote associative

Le quote di partecipazione all'Associazione vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo. Esse rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, e non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in nessun caso rimborsabili o trasmissibili nemmeno in caso di recesso, di esclusione o di decesso.

Il loro versamento deve pervenire all'Associazione al momento dell'ammissione a socio/a o, nel caso di rinnovo, nei tempi previsti dalla delibera assunta annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Diritti e doveri

I/le soci/e hanno tutti uguali diritti e doveri.

I/le soci/e hanno il diritto di:

- riunirsi in assemblea (se in regola con quanto all'uopo espressamente previsto al momento della loro

- convocazione) per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione,
- eleggere gli organi sociali di direzione e di controllo ed essere eletti negli stessi,
- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione,
- dare le dimissioni in qualsiasi momento,
- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione,
- discutere ed approvare i rendiconti,
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo,
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo,
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

I/Le soci/e sono obbligati a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali,
- versare le quote associative, alle scadenze e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

Perdita della qualifica

Salvo diritto di recesso, la decadenza dei/delle soci/e avviene:

- in caso di dimissioni,
- in caso di decesso del/la socio/a,
- per lo scioglimento dell'associazione,
- per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa,
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito,
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

Il recesso dall'Associazione può essere esercitato mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione ed avrà effetto dalla fine dell'esercizio sociale in corso alla data in cui sarà pervenuta al Presidente la manifestazione di volontà di recedere.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali,
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo,
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito,
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e,
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento.

Ciascuno dei provvedimenti di cui sopra dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l'Assemblea dei Soci e delle Socie alla sua prima convocazione ordinaria.

Il recesso, l'esclusione e la cessazione per qualsiasi altra causa non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

In caso di mancata corresponsione della quota di partecipazione entro i termini massimi previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo il/la socio/a verrà automaticamente considerato/a decaduto/a e potrà eventualmente venire riammesso/a, con decisione del Consiglio stesso, solo dopo aver regolato la propria morosità.

TITOLO IV: Organi sociali

Art. 11

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci e delle Socie,
- il Consiglio Direttivo,
- il/la Presidente,
- il/i Revisori dei Conti.

Art. 12

Assemblea dei Soci e delle Socie

L'Assemblea dei Soci e delle Socie è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti/e gli/le iscritti/e almeno 15 (quindici) giorni prima dalla data della sua convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, da chi ne assume le funzioni come espressamente previsto dal presente statuto. Essa viene convocata:

- almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura del precedente esercizio sociale,
- presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in luogo facilmente accessibile,
- mediante avviso (anche per posta elettronica) inviato ai/le soci/e e affisso nella sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per il suo svolgimento,
- l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione.

L'Assemblea ha il compito di:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione,
- ratificare l'approvazione in via definitiva del rendiconto annuale,
- approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale,
- approvare eventuali modifiche allo statuto,
- approvare l'eventuale regolamento interno,
- determinare le norme di comportamento dei/le soci/e,
- deliberare in via definitiva sull'esclusione dei/le soci/e,
- eleggere e revocare il/la Presidente e gli altri organi sociali previsti dal presente Statuto, ed eleggere eventuali sostituti di componenti dimissionari,
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In via straordinaria l'Assemblea è convocata dal/la Presidente o, ove lo richieda, con idonea motivazione e per iscritto da almeno un decimo dei/le soci/e, precisando gli argomenti da sottoporre all'Assemblea. L'Assemblea straordinaria delibera unicamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno della convocazione.

Ogni socio ha diritto a 1 (un) voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli/le iscritti/e aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualsiasi sia il numero dei/le soci/e intervenuti/e. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese; le deliberazioni riguardanti l'elezione degli Organi sociali e i/le soci/e stessi/e, su richiesta di un quarto dei presenti all'Assemblea, possono essere prese a scrutinio segreto.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima che seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti all'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente o in sua assenza o impedimento dal/la Vice Presidente Vicario; in assenza di entrambi la presidenza sarà assunta dalla persona a tal fine nominata dall'Assemblea che designerà altresì il/la Segretario/a o un/a incaricato/a della verbalizzazione della seduta nonché, eventualmente, due Scrutatori.

Su proposta del/la Presidente l'Assemblea stabilisce le modalità di tenuta della riunione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal/la Segretario/a o dal componente dell'Assemblea a ciò appositamente nominato e sottoscritto dal/la Presidente. Il verbale viene inserito nel Libro dei Verbali.

Ogni socio/a ha diritto di consultare il verbale.

Art. 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali approvate dall'Assemblea, con esclusione solo di quelli espressamente deferiti dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci e delle Socie.

E' eletto per quattro anni dall'Assemblea tra i propri componenti ed è composto da almeno 5 (cinque) membri. I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il/la Presidente Vicario, che assume le funzioni del/la Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo/a.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal/la Vice Presidente Vicario. Può altresì venire convocato, con le stesse modalità, anche d'iniziativa e su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica, mediante comunicazione scritta (nelle forme previste per

l'Assemblea) inviata ai membri del Consiglio almeno 8 (otto) giorni prima di quello della riunione o almeno 3 (tre) giorni prima per posta elettronica.

Si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiede almeno un terzo dei suoi membri.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Il Consigliere decaduto o dimissionario, è sostituito, ove esista, dal/la socio/a risultato/a primo/a escluso/a all'elezione del Consiglio; diversamente, su proposta del Consiglio, dall'Assemblea dei Soci e delle Socie nella sua prima convocazione ordinaria.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci e delle Socie, indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Ove non sia diversamente previsto nel presente statuto, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, occorrendo, per la validità delle sue riunioni, la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, incluso il/la Presidente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Al Consiglio Direttivo compete:

- deliberare in merito all'ammissione degli aspiranti soci; a tale scopo può delegare uno o più dei suoi componenti,
- la redazione e la presentazione all'Assemblea del rapporto annuale sull'attività dell'Associazione,
- approvare il rendiconto annuale,
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa,
- approvare il bilancio di previsione sulla base delle linee programmatiche generali deliberate dall'Assemblea dei Soci e delle Socie,
- l'elaborazione e l'adozione di piani e progetti e la scelta delle loro modalità di esecuzione, l'adesione a piani e progetti esterni e la partecipazione a concorsi o gare,
- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e delle Socie,
- la progettazione e la verifica dello svolgimento delle attività sociali,
- la decisione in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei/le Soci/e,
- fissare annualmente la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari,
- determinare, nel rispetto della legislazione vigente, i criteri e parametri per le retribuzioni e i rimborsi spese,
- deliberare e stipulare atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di rapporti, attivi e passivi, con istituti bancari o finanziari, nonché contratti di collaborazione, anche continuativa, con o senza vincoli di subordinazione, sia con esperti e consulenti, sia con personale ausiliario,
- assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci/e o terzi,
- l'appalto di lavori a terzi,
- il rilascio di deleghe a propri membri e il conferimento di mandati anche a terzi per singoli atti o per categorie di atti.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 14

Il/la Presidente

Il/la Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, che rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio. Viene eletto/a dall'Assemblea dei Soci e delle Socie ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo, che convoca e presiede.

Coadiuvato dal Consiglio Direttivo o da un'apposita commissione da questo eletta, svolge la funzione di coordinamento amministrativo e finanziario.

In caso di assenza o impedimento del/la Presidente, tutti i suoi poteri, compresi quelli di firma e di rappresentanza dell'Associazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, spettano al/la Vice Presidente Vicario, la cui firma di per sé attesta, nei confronti dei terzi, l'assenza o l'impedimento del/la Presidente dell'Associazione.

Art. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto dall'Assemblea dei Soci e delle Socie. Il Collegio dei Revisori è composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. I suoi componenti saranno scelti possibilmente tra i/le soci/e stessi/ e con particolari competenze in materia amministrativa e contabile. Resterà in carica per lo stesso periodo in cui resta in carica il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Le cariche di Consigliere/a e di Revisore sono incompatibili fra loro; ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Spetta al Collegio il compito di vigilare sull'attività amministrativa e contabile dell'Associazione, controllare i libri sociali e contabili, la tenuta della contabilità, l'avvenuto rispetto delle normative legali, fiscali e statutarie attinenti alla regolare tenuta della contabilità. Deve inoltre predisporre relazioni ai rendiconti/bilanci consuntivi e preventivi, nonché effettuare periodiche verifiche della consistenza dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione. Degli accertamenti eseguiti viene redatto apposito verbale con obbligo di riferire, alla prima seduta utile, al Consiglio Direttivo, alle cui sedute i membri del Collegio debbono venire regolarmente invitati, con le modalità previste nei precedenti articoli, ed alle quali sarà loro impegno partecipare.

TITOLO V: Patrimonio - Esercizio sociale

Art. 16

Patrimonio disponibile

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa,
- eccedenze degli esercizi annuali,
- eredità, donazioni, lasciti,
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- quote di fondazione,
- quote annuali associative,
- eventuali altri contributi associativi supplementari,
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio,
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi anche convenzionati, iniziative e progetti,
- i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e, nel rispetto della legislazione vigente, a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarie,
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
- erogazioni liberali,
- raccolte fondi,
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 383/2000.

Alle spese occorrenti per il conseguimento dello scopo sociale e per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con l'utilizzo dell'intero patrimonio disponibile. In particolare l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il Consiglio Direttivo fissa le quote associative all'Associazione, determinandone l'ammontare, i tempi e le modalità di pagamento. La delibera è da comunicare a tutti/e i/le soci/e entro l'anno in cui viene assunta.

Art. 17

Esercizio sociale - Bilanci

L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei Soci e delle Socie entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto/bilancio consuntivo contiene, oltre a tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso, gli impegni di spesa e le previsioni di incasso e agli investimenti effettuati.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto/bilancio consuntivo è predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo, portato a conoscenza dell'Assemblea dei Soci e delle Socie, e depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea dove può essere consultato da ogni socio/a avente diritto a partecipare all'Assemblea.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci e delle Socie.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 4 e per nuovi impianti o attrezzature.

TITOLO VI: Disposizioni finali

Art. 18

Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deciso soltanto dall'Assemblea dei Soci e delle Socie all'uopo convocata, e con le modalità già precisate all'art. 12.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aderenti ad ARCI APS o ad altre organizzazioni di pubblica utilità.

Art. 19

Clausola compromissoria

I/Le soci/e sono obbligati/e a rimettere ad una decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci/e e tra Associazione e soci/e che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni degli organi sociali.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte e il terzo nominato dagli altri due primi arbitri, oppure, in caso di assenza di accordo tra questi, dal Consiglio Direttivo estraendo a sorte tra i suoi componenti.

Art. 20

Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, dal CTS e dalle leggi vigenti in materia. Foro competente è il Foro di Venezia.